N. R.G. 24930/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona dei magistrati

dott.	Silvia Vitro'	Presidente
dott.	Marco Ciccarelli	Giudice rel.
dott.	Ludovico Sburlati	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **24930/2015** (a cui è stata riunita la causa n. r.g. **25541/2015**) promosse da:

PATRIZIA BORGARELLO (C.F. BRGPRZ65A57L219F) elettivamente domiciliato in VIA CIBRARIO, 6 10144 TORINO presso i difensori avv. STRAMBI GIORGIO e SARA FRANCHINO

VALENTINA SGANGA (C.F. SGNVNT86C66L219F) e **ANTONIO PELLETTIERI** (C.F. PLLNTN75R23F902Y) elettivamente domiciliati in VIA GROSCAVALLO 3 10138 TORINO presso il difensore avv. PRATICO' ALESSANDRO

ATTORI

contro

SILVANA ACCOSSATO,

PAOLO ALLEMANO,

ANDREA APPIANO,

FRANCESCO BALOCCO,

VITTORIO BARAZZOTTO,

ENRICA BARICCO,

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

ANTONINO BOETI,

VALENTINA GIUSEPPINA CAPUTO,

MONICA CERUTTI,

SERGIO CHIAMPARINO

NADIA CONTICELLI

GIOVANNI CORGNATI

AUGUSTO FERRARI

ANTONIO FERRENTINO

GIORGIO FERRERO

RAFFAELE GALLO

DAVIDE GARIGLIO

MARIO GIACCONE

MARCO GRIMALDI

GABRIELE MOLINARI

ANGELA MOTTA

DOMENICO VALTER OTTRIA

GIOVANNA PENTENERO

DOMENICO RAVETTI

ALDO RESCHIGNA

DOMENICO ROSSI

ELVIO ROSTAGNO

DANIELE VALLE

elettivamente domiciliati in C.SO GALILEO FERRARIS, 120 10129 TORINO presso il difensore avv. BAROSIO VITTORIO che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO DELL'ANNA, SERENA DENTICO e MARCO BRICCARELLO

CONVENUTI

CARMEN BONINO elettivamente domiciliata in P.ZZA DE AMICIS, 74 10126 TORINO presso il difensore avv. BUGNANO PATRIZIA

CONVENUTO

GRAZIELLA ODDICINI elettivamente domiciliata in VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, 37 10123 TORINO presso il difensore avv. CASTELNUOVO ANDREA

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab7405fc6d922110d80c

CONVENUTO

CRISTINA ROLANDO PERINO e **ANNUNZIATA PEPE** elettivamente domiciliate in VIA SACCHI, 44 10128 TORINO presso il difensore avv. CASAVECCHIA MARCO

CONVENUTI

MAURIZIA BERTONCINO elettivamente domiciliata in VIA CONFIENZA, 15 BIS 10121 TORINO presso il difensore avv. BRUNO RITA LAURA

CONVENUTO

LORENZA MORELLO

EMANUELE RIVOIRA

STEFANIA ZICARELLI

FABIANA MASTRODICASA

VITO MASSIMILIANO BUCCI

LUCETTA MINA

ALBERTO MORO

PIERLUIGI UBEZIO

CLARISSA CACICI

MARIO ANTONIO DONATO LAUS

PASQUALE VALENTE

IGOR BONI

CONVENUTI NON COSTITUITI

CONCLUSIONI 4
MOTIVI DELLA DECISIONE (premesse e domande delle parti) 10
A) IL PROCESSO DAVANTI AL TAR PIEMONTE 10
B) IL GIUDIZIO DI FALSO INSTAURATO DA PATRIZIA BORGARELLO 12
C) IL GIUDIZIO DI FALSO INSTAURATO DA VALENTINA SGANGA E ANTONIO PELLETTIERI 13
D) RIUNIONE DEI PROCESSI E ISTRUTTORIA 13
E) SENTENZA PARZIALE N. 5480 DEL 14 NOVEMBRE 2017 e SUCCESSIVA ISTRUTTORIA 13
MOTIVI DELLA DECISIONE (esame delle domande e delle eccezioni) 14
1. Il perimetro (residuo) del presente giudizio. 14
2. Gli accertamenti della CTU suppletiva 16
3. Spese del giudizio e spese di CTU 18
P.Q.M. 21

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d92211dd8dc

CONCLUSIONI

BORGARELLO

"Voglia l'Ecc.mo Giudice adito in composizione collegiale, reiectis contrariis, previe le declaratorie di rito e del caso,

nel merito

- accertare e dichiarare che i moduli 2, 28, 56 (limitatamente alle due firme apposte dal presentatore della lista Corrado Valente), 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 sono falsi o comunque falsamente autenticati perché: 1) certificati da pubblici ufficiali non presenti all'atto dell'apposizione della sottoscrizione da parte dei cittadini-presentatori delle liste; 2) sottoscritti e/o autenticati in luogo diverso da quello dichiarato ovvero perché recanti firme di sottoscrizione apocrife; 3) autenticati con firma apocrifa dell'ufficiale autenticatore; 4) o comunque per le ragioni di cui in motivazione o risultanti in corso di giudizio, anche per mezzo di esperimento di ctu grafologica;

- accertare e dichiarare l'invalidità dei moduli de quibus anche per l'assenza dei requisiti essenziali tipici prescritti dalla legge per la loro validità, come l'indicazione del tipo di documento identificativo dei cittadini sottoscrittori ovvero l'indicazione della qualifica dell'ufficiale certificatore (e in quest'ultimo caso, là dove dovesse essere accertata, l'incompetenza di questi);

- per l'effetto dichiarare nulli o annullare e quindi ritenere privi di efficacia e comunque privi di ogni effetto giuridico tutti i moduli oggetto del presente giudizio di querela di falso, perché sprovvisti di requisiti essenziali dell'atto o in essi falsamente dichiarati.

in via istruttoria

- disporre l'acquisizione di tutta la documentazione di cui al procedimento penale R.G.N.R. Procura della Repubblica di Torino n. 22598/14;

- ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capi e su quelli deducendi con riserva di indicazione dei testimoni;

- in particolare ammettersi l'assunzione dell'interpello del consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente (nato a Canosa di Puglia il 13.08.1947) e residente in Torino al Corso Toscana n. 102 sui seguenti capitoli nonché sugli altri eventuali formulandi di cui alle circostanze dedotte col presente atto introduttivo:

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

1) vero che la sottoscrizione riportante il suo nome e cognome sui moduli n. 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69 e 70 della lista provinciale di Torino Pd-Chiamparino Presidente (rammostrandi al teste) è apocrifa ed è stata contraffatta;

2) vero che in occasione delle elezioni regionali del Piemonte del 2014 Ella ha autenticato moduli di raccolta firme solo nel territorio del Comune di Torino;

3) vero che le dichiarazioni da Lei rese alla Procura della Repubblica di Torino in occasione dell'interrogatorio di garanzia, verbalizzato col documento prodotto sub 5, rammostrando al teste, corrispondono al vero;

- inoltre ammettersi l'assunzione per interpello degli ufficiali autenticatori sig.ri Nadia Conticelli, Graziella Oddicini e Carmen Bonino sui formulandi capi di cui alle circostanze dedotte col presente atto introduttivo

- ammettersi l'assunzione di prova testimoniale in maniera diretta e contraria dei cittadini sottoscrittori dei moduli oggetto della presente impugnativa, sui seguenti capitoli da intendersi tutti preceduti dalla locuzione "vero che", nonché sugli altri eventuali formulandi di cui alle circostanze dedotte col presente atto introduttivo:

1) la firma apposta in suo nome è stata sottoscritta da altri rispetto a lei;

2) la firma apposta in suo nome è stata vergata in diversa circostanza di tempo e luogo rispetto a quella indicata nel modulo;

- ove l'Ill.mo Giudice adito lo ritenga necessario, ammettersi CTU tecnico-grafologica volta a ravvisare in relazione ai moduli 2, 28, 56 (limitatamente alle due firme apposte dal presentato della lista Corrado Valente), 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69 e 70 l'apocrifia delle firme apposte dai cittadini sottoscrittori ovvero l'apocrifia della firma del pubblico ufficiale certificatore.

- ove l'Ill.mo Giudice lo ritenga necessario, ordinare l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. dei tabulati delle utenze telefoniche in uso ai cittadini sottoscrittori e agli ufficiali autenticatori nelle date che risultano dai moduli oggetto della presente impugnativa

Con riserva di produrre, ulteriormente dedurre, capitolare e indicare testi in materia diretta e contraria.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio'

***'Si insiste** nell'assunzione della prova per interrogatorio formale del Consigliere Pasquale Valente sui capi infra ripetuti (pag. 4 della presente) da 1 a 3.*

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

Si insiste *nell'acquisizione documentale formulata all'udienza del 25 novembre 2016 stante la rilevanza processuale dei medesimi e precisamente si chiede che siano acquisiti i seguenti documenti dal fascicolo del procedimento penale RGNR 22598/14: l'annotazione di PG 10.11.2014 dell'ufficiale Andrea Sabiu; le SIT 30.11.14 del segretario regionale PD Davide Gariglio. La predetta documentazione dimostra l'impossibilità ontologica che le firme siano state raccolte il 18 aprile 2014.*

Si chiede *che venga disposto supplemento di CTU per il* ***MODULO 2*** *in relazione alla contraddittorietà delle testimonianze rese ed all'evidente impossibilità ontologica della ricostruzione fattuale operata dall'autenticatrice Nadia Conticelli rispetto ai testi escussi in relazione alle circostanze di tempo e di luogo e di luogo emerse in istruttoria. (Il 18 aprile 2014 era venerdì e non sabato; il mercato al pomeriggio era chiuso; la Conticelli afferma di essere in viaggio per la Toscana).*

Si chiede che venga disposto supplemento di CTU per il MODULO 28 in quanto non sono state periziate le sottoscrizioni dei signori:

1.Aurelia SILETTO

2.Findanno TOMMASO

3.Vogliano PETRONILLA (dice però firmato al ALBIANO)

4.Donatella BONELLO

5.Enrica BERTINATTI(per altro incerta)

6.Lorenzo BERTINATTI

7.Eugenia MANENTI

8.Ferruccio BRUNERO

9.Vincenzino SILETTO

10. Battistino GIANOTTO

Con riferimento a dette sottoscrizioni emergono all'esito della CTU indizi gravi, precisi e concordanti per poter ritenere il modulo falso nella sua interezza.

Si chiede che venga disposto supplemento di CTU per il MODULO 56 in relazione al quale non risulta periziata la firma di *Corrado VALENTE nato il 14.08.1929.*

Risulta palese dall'istruttoria la falsità di tutte le altre sottoscrizioni contenute nel modulo per cui non è possibile che sia vera come unica firma quella di Pasquale Valente. Le circostante di tempo e luogo di formazione nel modulo acclarate nell'istruttoria dimostrano l'inverosimiglianza della testimonianza di Corrado Valente per cui si insiste nel richiesto supplemento istruttorio.

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

Si chiede infine la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica tanto in relazione alle falsità acclarate dalla CTU, anche quindi in relazione alle due sottoscrizioni dicenti Findanno Tommaso presenti sulla documentazione autografa (precisamente sul cartellino dell'Anagrafe C.I. n. AN2905239 datato 26.11.2010 e sulla Carte di Identità AN2905239 rilasciata dal Comune di Cossano Canavese sempre il 26.11.2010), tanto in relazione alle dichiarazioni mendaci rese dai testimoni le cui firme risultano invece apocrife e precisamente :

per il 28 i signori:

Andrea FINDANNO;

Ortensia GIANOTTO;

Carlo PASTORINO;

Luigia PELLIELO

nonché

Tommaso FINDANNO;

Petronilla VOGLIANO;

Enrica BERTINATTI;

Lorenzo BERTINATTI;

Eugenia MANENTI;

Ferruccio BRUNERO;

Vincenzino SILETTO;

Battistino GIANOTTO.

Per il modulo 40 i signori:

Saverio VERZICCO;

Giuseppe PENZA;

Maria RIONTINO;

Marisa BOLLATI"

SGANGA e PELLETTIERI

"nel merito:

- dichiarare la rinuncia alla domanda nei confronti di Bertoncino Patrizia, che ha manifestato la propria accettazione a spese compensate;

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

- accertare e dichiarare, in relazione alle presentazioni della liste provinciale o regionale dei candidati per la formazione "PD Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014:

la falsità ideologica delle attestazioni di autenticazione di firma rese:

• in Torino il 18/4/2014 da Nadia Conticelli, in calce al modulo n. 2,

• in Cossano Canavese il 24/04/2014 da Oddicini Graziella in calce al modulo n. 28;

• in Nichelino il 23/04/2014 da Carmen Bonino, apposta in calce al modulo n. 56

la falsità materiale dell'attestazione di autenticazione di firma resa:

• in Cossano Canavese il 24/04/2014 apparentemente da Valente Pasquale, in calce al modulo n. 40, apocrifa in quanto apposta da Rolando Perino (conformemente a quanto già accertato con sentenza del Tribunale Penale di Torino, GIP, del 3 marzo 2016 n. 335);

la falsità materiale delle sottoscrizioni apposte nei moduli (atti separati) 28, 56 (liste provinciali) e 40 (lista regionale);

la falsità materiale di tutte le sottoscrizioni (sia quelle degli elenchi di presentatori, sia quelle di autenticazione) apposte nei moduli (atti separati) **61, 62**, **64**, **65**, **66**, **67, 68, 69, 70,** conformemente a quanto già accertato con sentenza del del Tribunale Penale di Torino, GIP, del 3 marzo 2016 n. 335, o quanto meno dare espressamente atto della declaratoria di falsità già formulata ex art. 537 c.p.p. in tale pronuncia;

- adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità;

-condannare in via generica i convenuti Rolando Perino, Pepe, Conticelli, Oddicini, Bonino, ciascuno secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori, danni da liquidarsi in separato giudizio.

in via istruttoria,

previa pronuncia di sentenza non definitiva, per la declaratoria delle falsità già accertate, disporre supplemento di CTU per l'accertamento dell'autenticità o della falsità delle sottoscrizioni:

- del **mod. 28** apparentemente riconducibili a: Aurelia Siletto n. a Cossano Canavese il 4/7/50, Findanno Tommaso n. a San Severo il 6/9/44, Vogliano Petronilla n. a Caravino 5/4/36, F, Bonello Donatella n. a Ivrea il 4/8/61, Bertinatti Enrica n. a Ivrea il 11/10/66, Bertinatti Lorenzo n. a Ivrea il 10/1/40, Manenti Eugenia n. a Pedergnaga-Oriano il 12/10/42, Brunero Ferruccio n. a Caravino il 3/11/39, Siletto Vincenzino n. a Cossano il 27/9/47, Gianotto Battistino n. a Caravino il 1/8/46.

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bc=28702a7ab74205fc6d922110d80c

- del **mod. 56**, apparentemente riconducibili a: Bevilacqua Adriano Maria Caterina, Torino 1/7/1953, Valalente Corrado Foggia, 14/8/29, Cocco Dolores, n. Foggia 28/5/65

- del **mod. 40**, apparentemente riconducibili a: Avetta Pietro n. a Caravino il 21/9/30, Vogliano Petronilla n. a Caravino 5/4/36, Bonello Giovanni n. a Caravino il 24/9/34, Pastorino Carlo n. a Cossano il 16/11/56, Pastorino Emanuele n. a Ivrea il 25/1/87, Salarano Domenica n. a Caravino il 15/4/32, , Manenti Eugenia n. a Pedergnaga-Oriano il 12/10/42, Brunero Ferruccio n. a Caravino il 3/11/39, Gianotto Antonio n. a Caravino il 10/9/33,

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Compensazione delle spese nei confronti di Bertoncino Patrizia e suo esonero dalle spese di CTU".

REGIONE PIEMONTE

Come da foglio allegato a verbale di udienza 30.5.18

CARMEN BONINO

"quanto alla posizione della sig.ra Patrizia Borgarello

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Torino, contrariis reiectis,

NEL MERITO

respingere la domanda proposta nei suoi confronti.

quanto alla posizione della sig.ra Valentina Sganga e del sig. Antonio Pellettieri

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Torino, contrariis reiectis,

IN VIA PRELIMINARE

dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli odierni attori;

NEL MERITO

respingere la domanda proposta nei suoi confronti.

IN OGNI CASO, PER ENTRAMBE LE POSIZIONI

Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%), fatti salvi i diritti successivi al deposito della sentenza".

GRAZIELLA ODDICINI

"In via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di competenza per territorio in favore della competenza territoriale del Tribunale di Ivrea;

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

in via pregiudiziale subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo agli attori nonché il difetto di legittimazione passiva della convenuta Oddicini Graziella;
in via principale, rigettare tutte le domande attoree in quanto inammissibili e nel merito infondate in fatto e diritto;
con condanna degli attori al rimborso di spese ed onorari di difesa e assistenza legale".

CRISTINA ROLANDO PERINO e ANNUNZIATA PEPE:
"in via preliminare,
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, in subordine, il difetto di legittimazione passiva delle convenute per le ragioni indicate nelle rispettive comparse costitutive e, conseguentemente, estrometterle dal presente giudizio;
nel merito
- respingere le domande avversarie perché inammissibili e/o infondate per tutte le ragioni indicate nelle rispettive comparse costitutive;
- condannare gli attori al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc
Col favore delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge".

PUBBLICO MINISTERO:
"per la dichiarazione di falsità delle firme di cui all'atto separato n. 28; chiede che il giudice disponga la trasmissione della CTU alla Procura della Repubblica dr.ssa Gabetta".

MOTIVI DELLA DECISIONE (premesse e domande delle parti)

A) IL PROCESSO DAVANTI AL TAR PIEMONTE

- Patrizia Borgarello, in proprio e in qualità di cittadina elettrice, ha impugnato davanti al TAR Piemonte la "proclamazione degli eletti" conseguente alle elezioni amministrative regionali del Piemonte svoltesi il 25 maggio 2014 e ne ha chiesto l'annullamento, unitamente a ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Fra gli "atti presupposti", la ricorrente ha chiesto, in particolare, l'annullamento dei verbali di ammissione:

  1) della lista regionale "Chiamparino Presidente" (redatto dall'ufficio centrale regionale

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

presso la Corte d'Appello di Torino);

2) delle liste provinciali di Torino "PD Chiamparino Presidente" e "Chiamparino per il Piemonte" (redatti dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Torino);

3) della lista provinciale di Cuneo "PD Chiamparino Presidente" (redatto dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo).

La sig.ra Borgarello ha articolato 5 motivi di ricorso, fra cui – per quanto qui rileva – l'esistenza di falsità materiali e ideologiche delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori e falsità delle firme dei sottoscrittori apposte sui moduli per la presentazione delle liste dei candidati.

- Il TAR ha sottoposto il ricorso alla c.d. prova di resistenza, con riferimento a ciascuna delle liste di cui sopra, al fine di verificare se le illegittimità denunciate fossero suscettibili di influire, in concreto, sui risultati elettorali; ed ha ritenuto che tale prova fosse superata soltanto con riferimento alla lista provinciale di Torino "PD Chiamparino Presidente". Con la sentenza n. 1224 del 17 luglio 2015 il TAR ha quindi dichiarato ammissibile il ricorso con riferimento alle falsità materiali e ideologiche proposte nei confronti di questa lista e ha assegnato alla ricorrente termine per proporre querela di falso davanti al giudice civile competente.
- Si legge nella sentenza del TAR (p. 71): "*La querela di falso dovrà essere limitata alle firme corrispondenti alle censure ritenute ammissibili da questo collegio, e quindi alle censure dedotte con il terzo motivo di ricorso in relazione agli atti separati della lista provinciale di Torino 'PD' contrassegnati dai numeri 2, 28, 56 (quest'ultimo limitatamente alle due firme apposte dal presentatore di lista Corrado Valente) 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69 (erroneamente indicato in ricorso come 63) e 70*".
- Con atto del 13 ottobre 2015 (successivo alla sentenza TAR di cui sopra) Valentina Sganga e Antonio Pellettieri hanno proposto davanti al TAR intervento *ad adiuvandum* della ricorrente Borgarello.
- Con ordinanza del 29 ottobre 2015 il TAR, preso atto della presentazione della querela di falso da parte della sig.ra Borgarello, ha riservato ogni valutazione in ordine all'ammissibilità dell'atto di intervento di Sganga e Pellettieri e ha sospeso il processo fino alla definizione del giudizio di falso pendente davanti al Tribunale civile.

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

B) IL GIUDIZIO DI FALSO INSTAURATO DA PATRIZIA BORGARELLO

- Patrizia Borgarello, con atto di citazione del 16 ottobre 2015 (iscritto al n. 24930/15 RG), "*in adempimento all'ordine dato dal Tribunale Amministrativo del Piemonte con la sentenza n. 1224/15*" (citazione p. 3), ha proposto querela di falso "*avverso i moduli di raccolta delle firme dei sottoscrittori della lista provinciale PD-Chiamparino Presidente (Partito Democratico) ... contraddistinti dai numeri 2, 28, 56 (limitatamente alle due firme apposte dal presentatore della lista Corrado Valente), 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 68 e 70*".
- Patrizia Borgarello ha convenuto in giudizio tutte le parti del processo pendente davanti al TAR e altresì i soggetti autenticatori (o presunti tali) dei moduli impugnati di falso: Nadia Conticelli, Graziella Oddicini, Carmen Bonino e Pasquale Valente.
- I motivi di falsità posti a fondamento della domanda sono i seguenti:
    - quanto al modulo n. 2, autenticato da Nadia Conticelli, la firma di autentica sarebbe inficiata da falso ideologico, poiché l'ufficiale autenticatore non era presente al momento in cui sono state apposte le firme dei presentatori. In secondo luogo, fra i presentatori indicati nel modulo, vi è la stessa Nadia Conticelli che ha quindi, in modo del tutto irrituale, autenticato la propria firma.
    - Quanto al modulo n. 28, autenticato da Graziella Oddicini, di cui non si conosce la qualifica (né, quindi, la competenza ad autenticare), esso è sottoscritto dagli stessi cittadini, nello stesso ordine, che hanno firmato il modulo n. 40 della lista regionale Chiamparino Presidente. Le firme dei sottoscrittori sono però sensibilmente diverse nei due moduli (28 lista provinciale e 40 lista regionale); inoltre vi è una "sospetta" somiglianza grafica fra le firme di alcuni presentatori del modulo 28. Infine è omessa l'indicazione del tipo di documento di identità con cui sono stati identificati i firmatari.
    - Quanto al modulo n. 56, autenticato da Carmen Bonino, esso reca 3 presentatori con lo stesso nome (Corrado Valente), due dei quali hanno anche la stessa data di nascita.
    - Quanto ai moduli n. 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 68 e 70, autenticati da Pasquale Valente, essi recano una firma di autenticazione falsa, non riconducibile cioè a Pasquale Valente, riconosciuta come tale dallo stesso Pasquale Valente (e accertata come tale dal CTU) nel corso delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Torino in relazione ai medesimi fatti posti a fondamento del ricorso al TAR; di conseguenza tutte le sottoscrizioni apposte su questi moduli sono prive di autenticazione.

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

- L'attrice chiede pertanto che sia accertata la falsità dei moduli in questione, nei limiti e per i motivi sopra specificati.

C) IL GIUDIZIO DI FALSO INSTAURATO DA VALENTINA SGANGA E ANTONIO PELLETTIERI

- Valentina Sganga e Antonio Pellettieri, con atto di citazione del 15 ottobre 2015 (iscritto al n. 255541/15 RG) hanno proposto querela di falso contro i medesimi atti sopra indicati, nonché nei confronti dell'atto separato n. 40 della lista regionale.
- Sganga e Pellettieri hanno convenuto in giudizio, oltre ad alcuni candidati della lista provinciale presentata nei moduli oggetto di impugnazione (Gariglio, Pentenero, Laus, Boeti, Appiano, Bertoncino, Boni), anche gli ufficiali autenticatori (Nadia Conticelli, Graziella Oddicini, Carmen Bonino e Pasquale Valente) e le delegate di lista Cristina Rolando Perino e Annunziata Pepe, che hanno depositato le dichiarazioni di presentazione qui impugnate davanti ai competenti Uffici Elettorali Circoscrizionali.

D) RIUNIONE DEI PROCESSI E ISTRUTTORIA

- I due procedimenti di falso, su concorde richiesta di tutte le parti (ad eccezione di Rolando Perino e Pepe), sono stati assegnati al medesimo giudice, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., e quindi riuniti.
- Le cause sono state istruite mediante prove orali e CTU grafologica.

E) SENTENZA PARZIALE N. 5480 DEL 14 NOVEMBRE 2017 e SUCCESSIVA ISTRUTTORIA

- Con la sentenza n. 5480 del 14 novembre 2017 questo Tribunale:
    - qualificava come incidentali le querele di falso proposte dagli attori;
    - rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da Graziella Oddicini;
    - rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o di interesse ad agire in capo agli attori Sganga e Pellettieri;
    - rigettava l'eccezione di nullità delle domande proposte da Sganga e Pellettieri nei confronti di Rolando Perino e Pepe e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da queste stesse convenute;
    - rigettava la querela di falso nei confronti della firma dell'ufficiale autenticatore Nadia Conticelli, apposta sull'atto separato n. 2;
    - accertava la falsità materiale delle sottoscrizioni di alcuni dei presentatori dell'atto separato n. 28, e, segnatamente, di Findanno Andrea, Gianotto Ortensia, Pastorino

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

Carlo, Pastorino Emanuele, Brunero Mara, Bertinatti Tiziana, Peliello Luigia, Gianotto Renzo, Gianotto Daniele, Bonello Giovanni, Salarano Domenica, Gianotto Antonio;

- accertava la falsità delle sottoscrizioni di Valente Corrado nato a Torino il 28.2.87 e di Valente Corrado nato a Moncalieri il 10.12.92 sull'atto separato n. 56;
- accertava la falsità materiale delle firme dell'ufficiale autenticatore degli atti separati n. 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 (Pasquale Valente);
- rigettava le domande di risarcimento danni (in forma generica) proposte dagli attori Sganga e Pellettieri.

- Con ordinanza in pari data il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per svolgere un supplemento di CTU con riferimento alle sottoscrizioni apposte, sull'atto separato n. 28, dai seguenti presentatori: Siletto Aurelia, Findanno Tommaso, Vogliano Petronilla, Bertinatti Enrica, Bertinatti Lorenzo, Bonello Donatella, Manenti Eugenia, Brunero Ferruccio, Siletto Vincenzino e Gianotto Battistino.
- Espletato l'incombente e previa nuova precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

*

MOTIVI DELLA DECISIONE (esame delle domande e delle eccezioni)

1. Il perimetro (residuo) del presente giudizio.

1.1 Va anzitutto richiamato il paragrafo 5 della sentenza parziale, con cui è stato delimitato l'ambito degli accertamenti oggetto del giudizio, tenendo conto, per un verso, della natura incidentale (e non principale) delle querele di falso proposte da Borgarello, Sganga e Pellettieri; e, per altro verso, di quanto statuito nella sentenza TAR Piemonte n. 1224 del 14 luglio 2015. Poiché gli attori, negli scritti conclusionali da ultimo depositati, continuano a domandare accertamenti che esulano dal perimetro così delineato, è necessario ricordare quanto segue.

- La sentenza del TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso con riferimento alle falsità materiali e ideologiche proposte nei confronti della sola Lista Provinciale "PD – Chiamparino Presidente", e ha assegnato alla ricorrente termine per proporre querela di falso davanti al giudice civile unicamente in relazione agli atti separati di presentazione dei candidati di questa lista; ne consegue che è esclusa ogni valutazione sul modulo n. 40 della lista regionale "Chiamparino Presidente".

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b93e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

- Con riferimento alle censure dedotte nei confronti della Lista Provinciale di Torino "PD – Chiamparino Presidente", il TAR ha ritenuto ammissibili le seguenti:
  a) atto separato n. 2: falsità "ideologica" della firma di autentica apposta da Nadia Conticelli, la quale, contrariamente a quanto attestato, non sarebbe stata presente nel momento in cui sono state apposte le firme dei presentatori; inoltre, falsità ideologica della firma di autenticazione e/o della firma di presentazione apposta dalla stessa Nadia Conticelli (che avrebbe autenticato la propria firma);
  b) atto separato n. 28: falsità materiale delle firme dei presentatori, "dissimili" a quelle raccolte, nello stesso ordine, sul modulo n. 40 della lista regionale;
  c) atto separato n. 56: falsità materiale della doppia firma apposta dal presentatore di lista Corrado Valente con due diversi numeri di documento di riconoscimento;
  d) atti separati n. 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70: falsità materiale della firma dell'ufficiale autenticatore Pasquale Valente.

1.2 Con la sentenza parziale del novembre 2017 questo Tribunale ha già affrontato il tema della falsità ideologica della firma di autentica sul modulo n. 28; e – con ampia motivazione – è pervenuto alla conclusione che l'autentica posta in calce a ciascun atto separato sia "scomponibile" in tante autentiche quante sono le firme di sottoscrittori a cui essa si riferisce (si rinvia al paragrafo 8 della sentenza). La conseguenza di questa affermazione – che qui si ribadisce – è che la falsità materiale delle firme di alcuni sottoscrittori del modulo n. 28 non comporta la falsità ideologica della firma di autentica con riferimento a tutte le altre sottoscrizioni. In altri termini: l'accertata falsità di alcune firme di sottoscrittori "travolge" la firma di autentica soltanto per quanto essa si riferisce a queste firme. Queste conclusioni permangono valide – perché restano valide le motivazioni che le sostengono, esposte nel paragrafo 8.2 della sentenza – anche quando, come nel caso in esame, la gran parte delle firme sul modulo sia falsa. Le difese che parte attrice reitera in comparsa conclusionale e in memoria di replica non tengono in alcun conto i principi fatti propri dal Tribunale con la sentenza parziale (o, comunque, ne domandano una – contraddittoria se non impossibile – "revisione" con la presente sentenza). Solo per completezza va chiarito che l'art. 537 c.p.p. non impone affatto – come sembrano sostenere gli attori – una declaratoria funzionale alla totale rimozione dell'atto riconosciuto falso dall'ordinamento giuridico. Tale norma prevede infatti che con il dispositivo della sentenza che accerta la falsità "*è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo*

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita".

1.3 Anche con riferimento al modulo 56 gli attori, richiamando le risultanze istruttorie da cui è emersa la "intrinseca falsità" dell'intero elenco, chiedono che sia dichiarata falsa la dichiarazione dell'ufficiale autenticatore Carmen Bonino, che ha autenticato un modulo recante firme interamente false. A questo proposito essi sostengono che la rilevanza dell'oggetto della querela di falso è argomento sottratto alla valutazione del giudice della querela. Quest'ultimo ha infatti l'unico compito di affermare o negare la falsità dell'atto e non può né deve porsi il problema della concreta rilevanza della sua statuizione nel giudizio di rimessione. Questo Tribunale condivide tale principio; che è tuttavia richiamato a sproposito, poiché la questione rilevante nel caso di specie è quella dell'oggetto del giudizio di falso. Per le ragioni ampiamente chiarite nella sentenza parziale, nel caso di specie si tratta di una querela (non principale, ma) incidentale rispetto al giudizio pendente davanti al TAR. E l'oggetto della querela deve pertanto essere individuato in relazione alle censure ritenute ammissibili in quel giudizio. Come già detto, la querela di falso relativa all'atto separato n. 56 è limitata alle firme apposte da Valente Corrado nato Torino il 28.2.87 e Valente Corrado nato a Moncalieri il 10.12.92. In piena coerenza con questo limite, gli attori hanno infatti chiesto (nelle conclusioni come sopra precisate) l'accertamento di falsità del modulo 56 "limitatamente alle due firme apposte dal presentatore della lista Corrado Valente).

2. Gli accertamenti della CTU suppletiva

2.1 Al CTU è stato chiesto di verificare l'autenticità delle firme apposte sul modulo n. 28 dai seguenti 10 presentatori: Siletto Aurelia, Findanno Tommaso, Vogliano Petronilla, Bertinatti Enrica, Bertinatti Lorenzo, Bonello Donatella, Manenti Eugenia, Brunero Ferruccio, Siletto Vincenzino, Gianotto Battistino. Il perito d'ufficio ha attuato il confronto con le rispettive sottoscrizioni autografe tratte dalle anagrafi comunali e dalla documentazione anagrafica esaminata presso l'ufficio del Pubblico Ministero; ed ha poi confrontato le firme in verifica con quelle presenti sulle carte di identità dei firmatari e con quelle direttamente acquisite tramite saggio grafico. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono ampiamente argomentate, sono condivise dal perito di parte attrice e non sono sottoposte a specifica critica da parte dei convenuti. Il Tribunale ritiene dunque di aderirvi completamente. Si rinvia (oltre che alla complessiva analitica trattazione del quesito) alle

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bce287023a7ab74205fc5d9221100d0c

argomentazioni di sintesi esposte alle p. 153-156 della relazione e alle successive conclusioni, da cui risulta che:

- le sottoscrizioni attribuite a SILETTO Aurelia e a BONELLO Donatella sono attribuibili, con grado di certezza tecnica, ai firmatari;
- le altre 8 sottoscrizioni, apparentemente riconducibili a
    - FINDANNO Tommaso
    - VOGLIANO Petronilla
    - BERTINATTI Enrica
    - BERTINATTI Lorenzo,
    - GIANOTTO Battistino
    - MANENTI Eugenia,
    - BRUNERO Ferruccio
    - SILETTO Vincenzino

  non sono attribuibili a tali soggetti; esse sono, con grado di certezza tecnica, contraffatte.

2.2 Gli attori insistono nel sostenere la falsità (anche) della sottoscrizione apposta sul modulo n. 28 da AVETTA Pietro. Questa firma era stata già oggetto di CTU, che – con la relazione depositata l'11.5.2017 – aveva motivatamente concluso per la sua autenticità. Gli esiti di questa perizia sono stati già esaminati e condivisi con la sentenza parziale. Le diverse conclusioni degli attori (sviluppate nelle comparse conclusionali da ultimo depositate) argomentano la falsità della sottoscrizione di Pietro Avetta dalla falsità della firma di sua moglie, Petronilla Vogliano. Quest'ultima infatti, escussa come teste, ha dichiarato di essersi recata a firmare insieme al marito presso il comune di Albiano (e non presso il comune di Cossano Canavese, dove Graziella Oddicini ha apposto la firma per autentica). Tale argomentazione non è però sufficiente a motivare la falsità materiale di una firma (quella di Pietro Avetta) riconosciuta autentica con grado di certezza tecnica dal CTU. E' invece possibile che ad essere falsa sia (non solo la firma, ma anche) la deposizione testimoniale resa da Petronilla Vogliano, la quale potrebbe aver "ricordato male" le circostanze di tempo e luogo in cui suo marito ha apposto la firma di presentazione.

2.3 In definitiva, con riferimento al modulo n. 28 – l'unico che costituisce residuo oggetto di questo giudizio di falso – va accertata la falsità delle (ulteriori) sottoscrizioni apparentemente riferibili

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

ai seguenti presentatori: FINDANNO Tommaso, VOGLIANO Petronilla, BERTINATTI Enrica, BERTINATTI Lorenzo, GIANOTTO Battistino, MANENTI Eugenia, BRUNERO Ferruccio, SILETTO Vincenzino. Deve invece essere respinta la domanda di falso con riferimento alle sottoscrizioni di AVETTA Pietro, SILETTO Aurelia e a BONELLO Donatella.

3. Spese del giudizio e spese di CTU

3.1 Per pronunciare sul carico delle spese del giudizio è necessario valutare quali soggetti e in quale misura siano vittoriosi e quali soccombenti rispetto alle domande proposte, considerando ovviamente il complessivo esito del giudizio risultante dalla sentenza parziale del 13.11.17 e dalla presente sentenza. Valgano le considerazioni che seguono.

a) La querela di falso proposta da Borgarello è accolta parzialmente, limitatamente a: falsità materiale di 20 sottoscrittori su 23 del modulo n. 28; falsità delle due firme Valente Corrado impugnate sul modulo n. 56; falsità materiale della firma dell'autenticatore Pasquale Valente su tutti i moduli impugnati da n. 61 a n. 70. La querela di Borgarello è invece rigettata con riguardo a: falsità materiale delle sottoscrizioni dei presentatori Avetta Pietro, Siletto Aurelia e Bonetto Donatella sul modulo n. 28.

b) Considerato che – per le ragioni esposte nella sentenza parziale – la firma dell'ufficiale autenticatore è "scomponibile" in tante autentiche quante sono le sottoscrizioni autenticate, la domanda proposta da Borgarello può ritenersi accolta nella medesima misura anche nei confronti delle convenute Oddicini e Bonino, che hanno autenticato moduli contenenti, almeno in parte, firme materialmente false.

c) La querela di Borgarello è invece interamente respinta con riferimento all'asserita falsità ideologica della sottoscrizione dell'ufficiale autenticatore Nadia Conticelli sul modulo n. 2.

d) La querela di falso proposta da Sganga e Pellettieri è accolta negli stessi limiti e nei confronti dei medesimi soggetti di cui ai punti a), b), c). Va inoltre dato atto che Sganga e Pellettieri hanno impugnato di falso anche il modulo n. 40, rispetto al quale la querela è stata ritenuta estranea al perimetro del presente giudizio.

e) Sganga e Pellettieri hanno inoltre proposto una domanda di risarcimento danni nei confronti di Rolando Perino, Pepe, Conticelli, Oddicini e Bonino, domanda che è stata dichiarata inammissibile con la sentenza parziale già richiamata.

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

3.2 Considerati gli esiti del giudizio come sopra riassunti, e richiamato l'art. 92 c.p.c., si reputa congruo regolare come segue il carico delle spese:

a) Borgarello, Sganga e Pellettieri vanno condannati all'integrale rimborso delle spese in favore di Nadia Conticelli, la cui firma di autenticazione sul modulo n. 2 è stata riconosciuta autentica.

b) Sganga e Pellettieri vanno altresì condannati all'integrale rimborso delle spese nei confronti di Rolando Perino e Pepe, poiché la domanda risarcitoria da essi proposta nei confronti di tali soggetti è stata respinta e perché non sono stati provati a carico di Rolando Perino e Pepe profili di responsabilità nella realizzazione dei falsi come sopra accertati.

c) In considerazione del parziale rigetto della querela di falso (limitatamente al modulo n. 2 su 12 moduli impugnati e al rigetto della domanda relativamente alle firme di 3 presentatori su 23 del modulo n. 28), si ravvisano i presupposti per compensare nella misura di un quinto (1/10) le spese fra gli attori (Borgarello, Sganga e Pellettieri) e tutti i convenuti, sia costituiti che contumaci, ad eccezione dei tre di cui ai punti a) e b) (Conticelli, Rolando Perino e Pepe).

d) Tutti i convenuti, sia costituiti che contumaci, ad eccezione dei tre di cui ai punti a) e b) (Conticelli, Rolando Perino e Pepe)[1] vanno condannati al rimborso della restante parte (9/10) delle spese in favore degli attori Borgarello, Sganga e Pellettieri.

3.3 La presente causa, in considerazione delle questioni trattate, degli interessi coinvolti e delle concrete ricadute (che travalicano la posizione delle parti processuali) rientra fra quelle di valore indeterminabile rilevante. Ai fini della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento (DM 37/2018), si tiene conto, *oltre che degli importi richiesti da ciascuna parte con le notule depositate*, dell'importanza del procedimento, del numero delle parti processuali, della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi. La complessità e laboriosità dell'istruttoria (connotata da numerose udienze dedicate all'escussione di decine di testimoni e da una CTU avente ad oggetto numerose sottoscrizioni) giustifica il riconoscimento del valore massimo dello scaglione di riferimento per questa fase in favore della parte attrice Borgarello, che ne ha fatto espressa richiesta

[1] E cioè: Silvana Accossato, Paolo Allemano, Andrea Appiano, Francesco Balocco, Vittorio Barazzotto, Enrica Baricco, Antonino Boeti, Valentina Giuseppina Caputo, Monica Cerutti, Sergio Chiamparino, Giovanni Corgnati, Augusto Ferrari, Antonio Ferrentino, Giorgio Ferrero, Raffaele Gallo, Davide Gariglio, Mario Giaccone, Marco Grimaldi, Gabriele Molinari, Angela Motta, Domenico Valter Ottria, Giovanna Pentenero, Domenico Ravetti, Aldo Reschigna, Domenico Rossi, Elvio Rostagno, Daniele Valle Lorenza Morello, Emanuele Rivoira, Stefania Zicarelli, Fabiana Mastrodicasa, Vito Massimiliano Bucci, Lucetta Mina, Alberto Moro, Pierluigi Ubezio, Clarissa Cacici, Mario Antonio Donato Laus, Pasquale Valente, Igor Boni.

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba2e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7eb74205fc6d922110d60c

nella sua notula. Si ritiene parimenti di riconoscere (alla medesima parte attrice) il valore massimo per la fase decisoria, alla luce della complessità degli scritti difensivi, della tecnica di redazione adottata (sommari ipertestuali e link) e della sostanziale "duplicazione" di tale fase (sentenza parziale e sentenza definitiva). Per quanto riguarda la posizione degli attori Borgarello e Sganga/Pellettieri, si ritiene altresì applicabile l'aumento di cui all'art. 4 comma 2° DM 55/14 (aumento che tuttavia non ha carattere automatico, né predeterminato, stante il tenore testuale della norma: "*il compenso unico può di regola essere aumentato ... fino a un massimo di ...*"). Per l'applicazione di questo aumento occorre considerare che i convenuti, pur se numerosi, sono stati in gran parte difesi da un unico collegio difensivo (e che le posizioni dei diversi soggetti non sono state differenziate). Si ritiene pertanto congruo applicare, *alle sole liquidazioni delle spese di Borgarello, Sganga e Pellettieri*, un aumento della complessiva liquidazione in misura del 50%.

Patrizia BORGARELLO

- fase di studio € 3.375
- fase introduttiva € 2.227
- fase istruttoria € 19.830
- fase decisoria € 10.566

E dunque in totale € 35.998. Oltre aumento del 50% (€ 17.999).

TOTALE € 53.997, oltre € 372,28 per spese vive; spese generali,IVA e CPA come per legge.

Le spese per la CTP sostenute da tale attore (documentate con la produzione del relativo titolo di spesa), devono essere rimborsate, in quanto necessarie per la difesa in giudizio; esse vengono liquidate in € 5.000 entro i limiti tariffari (di cui al D.M. 30.5.02) previsti per le corrispondenti prestazioni del CTU (a cui è stata liquidata la somma di due ai decreti 8.6.17 e 15.5.18).

Valentina SGANGA e Antonio PELLETTIERI

- fase di studio € 2.500
- fase introduttiva € 1.500
- fase istruttoria € 5.000
- fase decisoria € 4.000

E dunque in totale € 13.000. Oltre aumento del 50% (€ 6.500).

TOTALE € 19.500, oltre € 921,16 per spese vive; spese generali, IVA e CPA come per legge.

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

Sganga e Pellettieri non hanno documentato né chiesto la liquidazione di spese di CTP.

Nadia CONTICELLI

- fase di studio € 2.500
- fase introduttiva € 1.500
- fase istruttoria € 5.000
- fase decisoria € 4.000

TOTALE € 13.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Conticelli non ha documentato né chiesto la liquidazione di spese di CTP.

Cristina ROLANDO PERINO e Annunziata PEPE

- fase di studio € 2.500
- fase introduttiva € 1.500
- fase istruttoria € 5.000
- fase decisoria € 4.000

TOTALE € 13.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Rolando Perino e Pepe non hanno documentato né chiesto la liquidazione di spese di CTP.

3.4 Quanto alle spese di CTU, si conferma, in primo luogo, la liquidazione fattane nei decreti dell'8.6.17 (€ 4.189,86 oltre accessori) e del 15.5.18 (€ 2.516,65 oltre accessori). Fermo restando l'obbligo solidale di tutte le parti nei confronti del CTU, nei rapporti interni fra le parti queste spese vanno poste interamente a carico dei convenuti (fatta eccezione per Conticelli, Rolando Perino e Pepe) di cui alla nota 1 che precede. Ciò in considerazione del fatto che gli onerosi accertamenti demandati al perito d'ufficio hanno condotto a un accertamento di falsità della gran parte delle firme sottoposte a verifica.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

accerta e dichiara la falsità delle sottoscrizioni dei seguenti elettori apposte sull'atto separato n. 28 di presentazione della lista provinciale "PD – Chiamparino Presidente" dei candidati per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Piemonte: FINDANNO Tommaso, VOGLIANO Petronilla, BERTINATTI Enrica, BERTINATTI Lorenzo, GIANOTTO Battistino, MANENTI Eugenia, BRUNERO Ferruccio, SILETTO Vincenzino;

visto l'art. 537 c.p.p.,

ordina la cancellazione parziale del documento, limitatamente alle firme sopra indicate, da eseguirsi mediante annotazione sullo stesso della presente sentenza;

rigetta la querela di falso delle sottoscrizioni dei seguenti elettori apposte sul medesimo atto separato n. 28: AVETTA Pietro, SILETTO Aurelia e BONELLO Donatella;

rigetta ogni ulteriore domanda proposta dagli attori;

condanna BORGARELLO Patrizia, SGANGA Valentina e PELLETTIERI Antonio all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CONTICELLI Nadia, liquidandole in € 13.000 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna BORGARELLO Patrizia, SGANGA Valentina e PELLETTIERI Antonio all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di ROLANDO PERINO Cristina e PEPE Annunziata, liquidandole in € 13.000 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

compensa in misura di un decimo (1/10) le spese del giudizio fra gli attori e i convenuti Silvana Accossato, Paolo Allemano, Andrea Appiano, Francesco Balocco, Vittorio Barazzotto, Enrica Baricco, Antonino Boeti, Valentina Giuseppina Caputo, Monica Cerutti, Sergio Chiamparino, Giovanni Corgnati, Augusto Ferrari, Antonio Ferrentino, Giorgio Ferrero, Raffaele Gallo, Davide Gariglio, Mario Giaccone, Marco Grimaldi, Gabriele Molinari, Angela Motta, Domenico Valter Ottria, Giovanna Pentenero, Domenico Ravetti, Aldo Reschigna, Domenico Rossi, Elvio Rostagno, Daniele Valle Lorenza Morello, Emanuele Rivoira, Stefania Zicarelli, Fabiana Mastrodicasa, Vito Massimiliano Bucci, Lucetta Mina, Alberto Moro, Pierluigi Ubezio, Clarissa Cacici, Mario Antonio Donato Laus, Pasquale Valente, Igor Boni;

condanna i convenuti di cui al punto che precede al rimborso della restante parte (9/10) di dette spese in favore degli attori, liquidandole, *per il loro intero ammontare*:

- quanto a BORGARELLO, in **€ 53.997**, oltre € 372,28 per spese vive; spese generali, IVA e CPA come per legge; oltre € 5.000 a titolo di rimborso spese CTP;

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c

- quanto a SGANGA e PELLETTIERI, in **€ 19.500**, oltre € 921,16 per spese vive; spese generali, IVA e CPA come per legge;

pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da provvedimenti del 8.6.17 e 15.5.18 a carico dei convenuti Silvana Accossato, Paolo Allemano, Andrea Appiano, Francesco Balocco, Vittorio Barazzotto, Enrica Baricco, Antonino Boeti, Valentina Giuseppina Caputo, Monica Cerutti, Sergio Chiamparino, Giovanni Corgnati, Augusto Ferrari, Antonio Ferrentino, Giorgio Ferrero, Raffaele Gallo, Davide Gariglio, Mario Giaccone, Marco Grimaldi, Gabriele Molinari, Angela Motta, Domenico Valter Ottria, Giovanna Pentenero, Domenico Ravetti, Aldo Reschigna, Domenico Rossi, Elvio Rostagno, Daniele Valle Lorenza Morello, Emanuele Rivoira, Stefania Zicarelli, Fabiana Mastrodicasa, Vito Massimiliano Bucci, Lucetta Mina, Alberto Moro, Pierluigi Ubezio, Clarissa Cacici, Mario Antonio Donato Laus, Pasquale Valente, Igor Boni.

Torino, 24 ottobre 2018

Il Giudice est.
Marco Ciccarelli

Il Presidente
Silvia Vitro'

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c